



CITTÀ' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Reg. Delib.

N. 343 Reg. Pubblic.

OGGETTO: Approvazione delle aliquote per il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) - anno 2015.

L'anno Duemilaquindici addì Venticinque del mese di Maggio alle ore 21:00, presso i locali dell'Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti

Assenti

ORSI FRANCO

CLEMENTE SALVATORE

BACCINO MARINO

FASSONE ENRICO

VIGO MARCO

BRIZZO SARA

CELLO SERENA

FRASSON GIORGIO

FRECCERO NADIA

GAMBETTA ROBERTO

GARBARINI MAURIZIO

OTTONELLO LUCA

ROLANDI GIOVANNA

SAETTONI ANTONIO

SPRIO CALOGERO

TESSORE FRANCO

VEZZOLLA MARIA

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. Sono assenti giustificati: CLEMENTE SALVATORE, FASSONE ENRICO, BRIZZO SARA. Il Sen. Franco ORSI - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
PROVINCIA DI SAVONA
C.A.P. 17011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE n. DELCC - 4 - 2015

OGGETTO: **Approvazione delle aliquote per il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) - anno 2015**

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Servizio Tributi
Dott. Giovanni Rucciano



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
PROVINCIA DI SAVONA
C.A.P. 17011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE n. DELCC - 4 - 2015

OGGETTO: **Approvazione delle aliquote per il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) - anno 2015**

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
Dott. Giovanni Pucclano

Si assenta dall'aula il Consigliere Baccino Marino prima della votazione.

Presenti: 13

Su proposta del Sindaco, con parere unanime dei Consiglieri, viene discusso e trattato congiuntamente il punto in oggetto con i punti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra la pratica in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione intervengono i Consiglieri Vezzolla Maria e Tessore Franco, replica il Sindaco.

A causa di un problema tecnico all'impianto, la registrazione audio della seduta non risulta essere stata effettuata, pertanto nel verbale redatto dal Segretario Generale viene riportato l'ordine cronologico degli interventi effettuati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificato dal Decreto Legge 16/2014, afferma che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli"*;

RILEVATO altresì che in base al comma 675 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che i commi 676 e 677 dell'art. 1 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

ATTESO che la Legge 190/2014, all'articolo 1 comma 679 ha confermato per l'anno 2015 il vincolo stabilito dalla precedente disposizione di cui all'articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTA la disciplina introdotta dal Decreto Legge 16/2014 che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RICHIAMATA la Circolare n. 2 del 29 luglio 2014, emanata dal Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'economia e delle Finanze, avente ad oggetto "*Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille*";

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota non superiore a quella di base, definita dal comma 676 nella misura dello 0,10%;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

CONSIDERATO che in relazione alla necessità di mantenere l'equilibrio delle entrate e uscite del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2015 si ritiene opportuno mantenere invariato il prelievo dello scorso anno;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 10/07/2014 (di seguito Regolamento comunale);

RILEVATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25.05.2015, con cui sono state approvate modifiche al Regolamento comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 10/07/2014, con cui sono state approvate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2014;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 8 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui elencazione analitica è riportata all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

RICHIAMATO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, che ha prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

PRESO ATTO che la presente pratica è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari congiunte nella seduta del 14.05.2015;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Dirigente responsabile del Servizio Tributi e del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegati;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 2 contrari (Tessore Franco, Vigo Marco) espressi a norma di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato sub Lett. "A" alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare per l'anno 2015 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al punto precedente pari al 75 %;
- 3) di determinare le **aliquote** del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno **2015 e le relative detrazioni**, di seguito elencate:

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,	0,25%

Fattispecie	Aliquota
C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	
Immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 4 del Regolamento comunale e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a norma dell'art. 7 del Regolamento comunale e le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,25%
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che vi stabiliscano la residenza e la dimora abituale, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,20%
Immobili iscritti nella categoria A (esclusa A/10) concessi in locazione con contratto registrato avente durata non inferiore a mesi otto, oppure con uno o più contratti aventi durata complessiva non inferiore a mesi otto nel corso dell'anno e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,20%
Immobili iscritti nella categoria A/10	0,08%
Immobili iscritti nella categoria A (esclusa A/10) tenuti a disposizione	0,08%
Immobili iscritti nella categoria B (collegi, convitti, case di cura, musei, biblioteche, etc.)	0,08%
Immobili ad uso commerciale e artigianale appartenenti al gruppo catastale C/1 e C/3 concessi in locazione con contratto registrato avente durata non inferiore a mesi otto	0,20%
Immobili ad uso commerciale e artigianale appartenenti al gruppo catastale C/1 e C/3 non rientranti nella categoria precedente	0,08%
Immobili iscritti nelle categorie C/2, C/6 e C/7 che non sono pertinenze	0,08%
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,08%
Immobili ad uso strumentale agricolo iscritti nella categoria catastale D/10	0,00%
Aree fabbricabili	0,08%
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	0,08%

<p>Detrazioni da applicare nel caso in cui le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze e nel caso di immobili assimilati all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica</p>	
Detrazione base	40,00 €
Maggiorazione detrazione nel caso di presenza di figli (1 o più) di età non superiore a 26 anni o nel caso di presenza di parente/coniuge non autosufficiente riconosciuto dall'Autorità competente, a condizione che gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale	80,00 €
L'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può quindi essere superiore all'importo massimo di 120,00 €	

- 4) di prevedere che le aliquote previste sopra si applicano per le diverse fattispecie imponibili fino a capienza dei limiti previsti dall'art. 1 commi 676 e 677;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015;

- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
- 7) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.

Successivamente, con voti unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

ALLEGATO A alla Deliberazione n. *M* del *25/05* 2015

SERVIZI. In relazione a quanto riportato all'interno dell'articolo 8 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili, il Comune di Albisola Superiore ha individuato i seguenti servizi indivisibili.

- Pubblica illuminazione
- Cura del verde pubblico
- Sicurezza
- Viabilità
- Acquedotto e fognatura
- Manutenzione del patrimonio
- Servizi sociali
- Servizi legati alla pubblica istruzione.

COSTI. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio sopra elencato, sono ripartiti in base alle seguenti voci:

- personale
- acquisto di beni e servizi
- fitti e noleggi
- trasferimenti
- interessi passivi
- quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio

Segue il prospetto dei costi relativi ai servizi indivisibili con l'indicazione relativa agli importi complessivi ed a quelli considerati ai fini della copertura con l'entrata TASI, sulla base della percentuale prevista dalla delibera, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

SERVIZIO	CAUSALE	IMPORTO TOTALE	NOTE
Pubblica illuminazione	<i>acquisto di beni e servizi</i>	€ 330.090,51	Manutenzione e bollette/utenze

- 4 MAG. 2015

SERVIZIO	CAUSALE	IMPORTO TOTALE	NOTE
Cura del verde pubblico	<i>acquisto di beni e servizi</i>	€ 72.732,40	Manutenzione svolta dalla società di servizi comunale
Sicurezza	<i>personale</i>	€ 595.886,83	Dipendenti polizia municipale
Viabilità	<i>personale</i>	€ 53.970,00	1/3 del costo degli operai dipendenti comunali
	<i>acquisto di beni e servizi</i>	€ 242.815,45	
Acquedotto e fognatura	<i>personale</i>	€ 53.970,00	1/3 del costo degli operai dipendenti comunali
	<i>acquisto di beni e servizi</i>	€ 115.550,00	Spurgo tombini
Manutenzione patrimonio	<i>personale</i>	€ 53.970,00	1/3 del costo degli operai dipendenti comunali
	<i>acquisto di beni e servizi</i>	€ 193.211,46	Manutenzione svolta dalla società di servizi comunale
Servizi Sociali	<i>trasferimenti</i>	€ 101.578,39	Contributi erogati
Scuole	<i>acquisto di beni e servizi</i>	€ 50.000,00	Riscaldamento scuola San Pietro e scuola La Massa
TOTALE		€ 1.836.775,04	

- 4 MAG. 2015

Deliberazione di Consiglio Comunale DCC 11/2015

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sen. Franco Orsi



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Albisola Superiore, li

19 GIU 2015

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1^o del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3^o, del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

Albisola Superiore, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano